



Verbale n. 7/2023

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

L'Organo di revisione ha ricevuto il 17/07/2023 la proposta di deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia "atto n. 2023/3P" avente ad oggetto: "Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025".

Normativa di riferimento:

L'articolo 193 del TUEL che prevede che:

«1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che «mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio».

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa

Verbale n. 7/2023

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone «1. *Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193»;

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: «*Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*».

Rilevato che lo statuto dell'Agenzia dispone che (art. 18) «1. *L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.*

2. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli



Verbale n. 7/2023

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

3. Per garantire l'equilibrio di bilancio l'Agenzia applica i seguenti criteri:

a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell'ente aderente all'Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;

b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;

c) nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un'adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:

1) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 7, comma 11 della l. r. n. 6/2012 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall'articolo 17;

2) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.»

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Agenzia prevede che «Con cadenza trimestrale l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione stabilita dalla Legge. La deliberazione di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli Enti aderenti.»

Premessa:

- in data 22/12/2022 con atto n. 2022/8 l'Assemblea ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- in data 22/12/2022 con atto n. 2022/9 l'Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- in data 27/04/2023, con atto n. 2023/1, l'Assemblea ha approvato il Rendiconto 2022, determinando un risultato di amministrazione di euro 452.868,58 così composto:
 - o fondi accantonati: zero;

Verbale n. 7/2023**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

- fondi vincolati: euro 430.000,00;
 - fondi destinati agli investimenti: nessuno;
 - fondi disponibili: euro 22.868,58.
- Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state adottate dal Consiglio di amministrazione le seguenti variazioni di bilancio:
- n. 1 del 22/02/2023 (variazione di cassa art. 175 co. 5 TUEL) con atto n. 2023/3;
 - n. 2 del 13/04/2023 (riaccertamento residui 2022) con atto n. 2023/4.
- Il Consiglio di amministrazione con deliberazione 2023/7 del 05/07/2023 ha adottato la variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP 2023-2025.

Analisi della documentazione ricevuta:

- a) variazione di competenza del bilancio triennale 2023-2025;
- b) variazione di cassa al bilancio 2023-2025, annualità 2023;
- c) proposta di deliberazione dell'Assemblea n. 2023/3p con oggetto: "Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025"
- d) la Relazione del del Direttore, responsabile finanziario, sull'attività di controllo degli equilibri sugli equilibri datata 22/06/2023 portante la dichiarazione di inesistenza/esistenza di debiti fuori bilancio e l'attestazione di congruità e attendibilità degli stanziamenti di bilancio in corso e di assenza di criticità nella gestione in corso;
- e) il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f) il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2023;
- g) ulteriore documentazione a supporto dell'analisi delle variazioni di bilancio.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Agenzia, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Agenzia non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.

In questa sede non viene applicato avanzo di amministrazione.

Le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 239, comma 1, let. b) n. 2, del D.Lgs. 267/2000 sulle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

ANNUALITÀ 2023 DI COMPETENZA	TITOLO	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		13.515,63		13.515,63
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale				
Avanzo di Amministrazione				
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	47.801.594,34		47.801.594,34

Verbale n. 7/2023

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

ANNUALITÀ 2023 DI COMPETENZA	TITOLO	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
Trasferimenti correnti	2			0,00
Entrate extratributarie	3	1.000,00	50.000,00	51.000,00
Entrate in conto capitale	4			0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	5			0,00
Accensione prestiti	6			0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7			0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9	4.405.000,00		4.405.000,00
TOTALE		52.207.594,34	50.000,00	52.257.594,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		52.221.109,97	50.000,00	52.271.109,97

ANNUALITÀ 2023 DI COMPETENZA	TITOLO	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
Spese correnti	1	47.811.109,97	50.000,00	47.861.109,97
Spese in conto capitale	2	5.000,00		5.000,00
Spese per incremento di attività finanziarie	3			0,00
Rimborso di prestiti	4			0,00
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5			0,00
Spese per conto terzi e partite di giro	7	4.405.000,00		4.405.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		52.221.109,97	50.000,00	52.271.109,97

Le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025 sono così riassunti (importi in euro):

BILANCIO 2022-2023		Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025
ENTRATA CORRENTE		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Maggiori entrate	€ +	50.000,00	0,00	0,00
Minori entrate	€ -	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	€ +	0,00	0,00	0,00
SALDO	€	50.000,00	0,00	0,00
SPESA CORRENTE		Importo	Importo	Importo
Minori spese	€ -	0,00	0,00	0,00
Maggiori spese	€ +	50.000,00	0,00	0,00
SALDO	€	50.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

Verbale n. 7/2023**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

Le nuove risultanze finali del bilancio di previsione 2023-2025, incluse le partite di giro e tenuto conto della citata proposta di deliberazione di Assemblea oggetto del presente parere, sono le seguenti:

	Anno	Previsioni precedenti	Variazioni	Previsioni aggiornate
Fondo iniziale di cassa	2023	10.440.184,36	0,00	10.440.184,36
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00
Entrate <i>(comprendono l'avanzo di amministrazione applicato al primo anno)</i>	2023	52.221.109,97	50.000,00	52.271.109,97
	2024	52.207.594,34	0,00	52.207.594,34
	2025	52.207.594,34	0,00	52.207.594,34
	Cassa	70.143.589,12	50.000,00	70.193.589,12
Spese	2023	52.221.109,97	50.000,00	52.271.109,97
	2024	52.207.594,34	0,00	52.207.594,34
	2025	52.207.594,34	0,00	52.207.594,34
	Cassa	66.470.402,12	50.000,00	66.520.402,12
Fondo finale di cassa	2023	3.673.187,00	0,00	3.673.187,00

- le variazioni proposte sono:
 - o attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
 - o congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
 - o coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
- con la variazione apportata in bilancio sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- per quanto riguarda la gestione dei residui sono stati verificati i dati riportati nella relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio;
- che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza;

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione:

- preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi in data 13/07/2023 sulla proposta di deliberazione oggetto del presente parere dal Direttore, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e contenuti nella proposta di deliberazione.

Visto:

Verbale n. 7/2023

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025 E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- lo Statuto dell'Agenzia;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia.

Verificato:

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, alla data del 22/06/2023;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025;
- che l'impostazione del bilancio 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza dell'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

Esprime:

parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia "atto n. 2023/3P" avente ad oggetto: "Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025" relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Il presente parere consta di numero 7 pagine e viene sottoscritto con firma digitale, in modo che una copia sia conservata agli atti dell'Ente e una copia agli atti del Collegio.

Cremona, 19/07/2023

firmato digitalmente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luigi Gualerzi Firmato digitalmente	Dott. Roberto Mario Valentino Rava Firmato digitalmente	Dott. Alessandro Zeni Firmato digitalmente
--	--	---